

ARL 11/11/04

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. XIII

Rog. Albo

06-04-04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
in data 6 APR. 2004

N. 742

OGGETTO: Affidamento, a titolo cautelativo, alla
Coop. S.Rita dei servizi conduzione scuolabus e di
assistenza alunni scuolabus - anni scolastici
2003/2004 2004/2005.-

N. 68 Settore XIII
06-04-2004

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2004

CAP. 1585

IMP

Spese già
in liquidazione
delib. Giunta
n. 581/03

FUNZ. oh

SERV. 05

INTERV 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di aprile
nell'ufficio del Settore XIII, il Dirigente Dr. S. Di Stefano, ha adottato
la seguente determinazione:

SETTORE XIII° - PUBBLICA ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE DEL XIII ° SETTORE

Vista la proposta del Funzionario Capo Servizio Sig. Sbezzi Maria datata 6/04/04 n.462 che fa parte integrante del presente atto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, c. 2, del predetto regolamento, pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

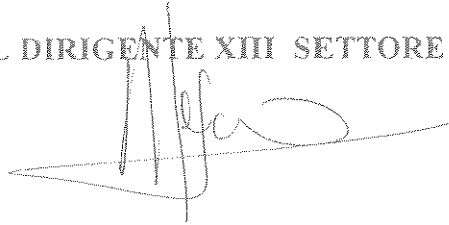
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto delle ordinanze di sospensione n.1972/03 e n.1973/03 del TAR di Sicilia Sez.di Catania dei provvedimenti n.1710/03 e n.1711/03, adottati con atti propri, concernenti l'affidamento dei servizi di conduzione scuolabus e di assistenza alunni negli scuolabus, per gli anni scolastici 2003/04-04/05;
2. Prendere atto delle ordinanze n.127 e n. 128 del 12 marzo 04 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con cui ha confermato le ordinanze del TAR di accoglimento della sospensione motivando le decisioni in maniera identica a quelle riportate nelle due ordinanze del TAR;
3. Prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice riunitasi giorno 6 aprile 04 per il riesame dell'affidamento dei servizi, di cui al punto 1) alla luce delle ordinanze del TAR e C.G.Adi Catania, così come si rileva da verbale del 6 aprile 2004, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di sospendere, per i motivi esposti in proposta e nel verbale della Commissione giudicatrice, l'affidamento alla Coop.Sociale Genesis dei servizi di "conduzione scuolabus e di assistenza alunni scuolabus" a decorrere da giorno 8 aprile 2004;
5. Di affidare, a titolo cautelativo alla Coop.S.Rita, con sede in C.so Vittorio Veneto n.433, i servizi di conduzione scuolabus e di assistenza alunni scuolabus, per gli anni scolastici 2003/04 e 2004/05 salvo a sospenderli nel caso in cui le sentenze di merito dovessero essere di esito diverso da quelle delle ordinanze del TAR e del Consiglio di Giustizia Amministrativo;

6. Di affidare i detti servizi alla Cooperativa Santa Rita a fronte del corrispettivo annuo di € 94857,71 per il servizio di assistenza alunni scuolabus e di € 151724,95 per il servizio di conduzione scuolabus;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa aggiuntiva in quanto la spesa per detti affidamenti è stata, già, impegnata con provvedimento n.581 del 7 agosto 03; *(imp. 3946/04 - Cop. 1585/04 - F. 04 S. 05 4.03) B. P. 2004*

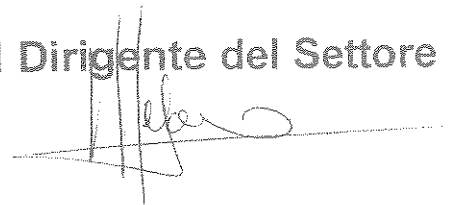
IL DIRIGENTE XIII SETTORE



Proposte e verbale parte integrante

Da trasmettersi ai seguenti uffici: *Ragionerie*

Il Dirigente del Settore



PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co.1 della legge 142/90

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa, li 06-04-04

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio. Per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 08/04/04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08/04/04 al 14/04/04

Addì 15/04/04

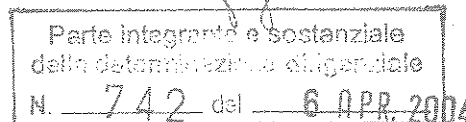
IL MESSO COMUNALE

SETTORE XIII °
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. n. 462

Del 6/04/04



OGGETTO: Affidamento, a titolo cautelativo, alla Coop. S. Rita dei servizi conduzione scuolabus e di assistenza alunni scuolabus-anni scolastici 2003/04-04/05

AL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII
SEDE

La sottoscritta Sbezzi Maria Funzionario Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione propone quanto appresso:

Premesso che il Dirigente del XIII ° Settore, sulla volontà espressa dalla G.M con atto d'indirizzo n.581 del 7 agosto 2003, ha esperito, sulla base del regolamento comunale approvato dal C.C con deliberazione n.38/2000, una gara informale, fra tutte le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all'Albo Comunale, per affidare i servizi di "conduzione scuolabus" ed "assistenza alunni scuolabus", per il biennio scolastico 2003/04-04/05;

che con determinazioni Dirigenziali n.1710 e n. 1711 del 23 settembre 2003 si è provveduto, rispettivamente, ad affidare alla Coop.Sociale Genesis a.r.l via Saragat 24 Ragusa, i servizi di conduzione scuolabus e di assistenza scuolabus per gli anni scolastici 2003/04 e 04/05 che, come si evince dai verbali di gara della Commissione Giudicatrice dei citati servizi (rispettivamente dell'11 e del 12 settembre 2003), facenti parti integranti delle determinazioni Dirigenziali sopra citate, le uniche cooperative sociali rimaste in gara sono state la Genesis e la S. Rita a.r.l con sede in C.so V. Veneto, n.433 Ragusa;

che la Coop.S. Rita, seconda classificata, ha presentato al TAR -Sicilia sez.di Catania, ricorso avverso le citate determinazioni Dirigenziali di affidamento dei servizi sostenendo che la Coop. Genesis doveva essere esclusa dalle gare, in quanto a far data dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta non possedeva il requisito dell'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto, ma aveva solamente presentato la domanda di iscrizione;

che il Dirigente del Settore 13° aveva affidato i servizi, di conduzione scuolabus e di assistenza agli alunni negli scuolabus, alla Coop. Sociale Genesis sulla base di una precedente sentenza del TAR-Sicilia-Sez.2 di Catania del 26/10/2001 che in un caso analogo aveva riconosciuto che.....

....l'iscrizione al registro delle imprese retroagisce alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

che il T.A.R di Catania ha trasmesso al Comune di Ragusa con note n.10949 e n.10950 ,assunte al protocollo comunale in data 22 dicembre 03, le ordinanze di sospensione n.1972/03 e n. 1973/03 dei provvedimenti n.1710/03 e n.1711/03 adottati dal Dirigente del Settore XIII , adducendo, nelle predette ordinanze, similari motivazioni e nella sostanza ".....il ricorso principale appare assistito da sufficienti profili di fondatezza stante la non omogeneità dell'iscrizione rispetto alla mera presentazione della domanda stessa";

che l'Amministrazione Comunale con provvedimento n.1045 del 29/12/03 ha ritenuto di appellarsi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per la richiesta di annullamento delle ordinanze del TAR -Catania n. 1972/03 e n.1973/03;

che il CGA ,con ordinanze n.127 e n. 128 del 12 marzo u.s ha confermato le ordinanze del TAR di accoglimento della sospensione motivando che non appaiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento degli appelli cautelari e pertanto confermando nei fatti le ordinanze del TAR ,per cui appare evidente che la tesi sostenuta e difesa dal Comune, in sede di aggiudicazione e giudiziaria, della legittimità della ammissione alla gara della Coop,Genesis,per essere la iscrizione alla Camera di commercio un accertamento costitutivo che retroagisce al momento della domanda ,non è stata considerata apprezzabile dai decidenti di primo grado e di appello;

che dalle due ordinanze del Consiglio di Giustizia Amministrativa sopra citate (ordinanze n127 e 128 del 12 marzo) deriva l'obbligo del Comune di dare corso alle ordinanze del TAR in quanto anche l'appello è stato rigettato fermo restando che la definizione nel merito dei due giudizi,davanti al TAR, è stata fissata in data 22 luglio 2004;

Dato atto che con lettera del 05/04/04 è stata convocata la Commissione Giudicatrice dei Servizi di conduzione scuolabus e di vigilanza degli alunni negli scuolabus di cui alle gare dell'11 e 12 settembre 2003 per le decisioni consequenziali a seguito delle citate ordinanze;

Dato atto che con telegrammi n.21177 e n. 21179 del 05/04/2004 è stata data comunicazione alla Coop. Soc. Genesis e alla Coop.Soc. S.Rita della convocazione della citata Commissione di gara ;

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 6/04/04,che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,con cui la stessa dopo aver appreso che la motivazione che sta alla base delle ordinanze di sospensione del TAR e del Consiglio di Giustizia Amministrativo è strettamente inerente alla esclusione dell'aggiudicazione della Coop.Sociale Genesis a.s.l per difetto del requisito di iscrizione al registro delle Imprese entro la data della scadenza del termine per la presentazione al Comune delle domande di partecipazione alle gare ,affida a titolo cautelativo alla Coop.S. Rita i due servizi oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di condividere le osservazioni della Commissione Giudicatrice in quanto le motivazioni che stanno alla base delle citate Ordinanze di sospensione sembrano strettamente inerenti all'esclusione dell'aggiudicazione della Coop.Soc. Genesis e che ,pertanto,appare giustificato affidare,a titolo cautelativo,alla seconda classificata , (Coop,Sociale S.Rita) i due servizi di conduzione degli scuolabus e di assistenza degli alunni negli scuolabus ,subordinatamente all'esito definitivo della sentenza e precisamente fino alla data di pubblicazione della sentenza di merito e ,pertanto,nell'intesa che i detti affidamenti potranno essere sospesi nel caso in cui le sentenze di merito dovessero essere di esito diverso da quello delle ordinanze del TAR e del Consiglio di giustizia Amministrativo;

Tenuto conto della necessità di non interrompere i servizi e dei tempi tecnici necessari affinché gli stessi possano essere avviati da parte della Coop.Sociale S.Rita e ciò anche per l'esigenza di consentire alla medesima di formalizzare il passaggio del personale, dalla Coop. Genesis alla Cooperativa subentrante, ai sensi dell'art.37 del C.C.N.L., così come recepito dagli articoli 6 e 8 dei rispettivi disciplinari d'incarico, si ritiene che l'affidamento dei Servizi alla Coop.S Rita possa avere decorrenza dal 14 aprile p.v. e si propone conseguentemente la sospensione dei Servizi da parte della Cooperativa Sociale Genesis a decorrere da giorno 8 aprile 2004.

Tutto ciò premesso si propone alla S.V per gli atti consequenziali.

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

Abeleni